



...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari\_mese\2009\08\C0908\_Tabelle.doc

## **CIRCOLARE AGOSTO 2009 – TABELLE**

### **Comunicazioni Ai Clienti:**

Viste le numerose e importanti implementazioni fatte alla procedura raccomandiamo di scaricare dal ns. sito e leggere attentamente la Circolare Agosto 2009 - Programmi

<b><u>1</u></b>	<b><u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u></b>	<b><u>2</u></b>
1.1	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI LUGLIO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE .....	2
1.2	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO.....	2
1.3	GESTIONE UNA TANTUM.....	6
1.4	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE E ENTI.....	12
1.4.1	ALIQUOTE STANDARD/PERSONALIZZATE.....	12
1.5	MODIFICHE SULLE TABELLE.....	12
1.5.1	ADDIZIONALE COMUNALE.....	12
1.5.2	AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE .....	12
1.5.3	VOCI CEDOLINO .....	12

# 1 AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1 VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI LUGLIO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

---

Ambasciate ed organismi internazionali (E057)  
Case di cura personale non medico (E027)  
Ceramica – Artigianato (C015)  
Chimica / abrasivi – Industria (Federchimica) (A010)  
Cooperative di facchinaggio (E052)  
Cooperative di facchinaggio ore (E054)  
Coop. facch. ore, istituti contrattuali al 60% (E954)  
Coop. facch. istituti contrattuali al 60% (E952)  
Edilizia – Industria (A021)  
Grafica ed editoriale - Industria (A035)  
Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)  
Legno e arredamento – Industria (A017)  
Occhiali – Artigianato (C041)  
Tabacco (A075)  
Vetro – Industria (A031)  
Viaggi e turismo (E009)

## 1.2 VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO

---

### Agenzie immobiliari Fiaip (E017)

- Il ccnl del 10 febbraio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° febbraio 2009.

### Alimentari – API (B017)

- sono stati aggiornati minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

### Assistenza subnormali – Anfass (E030)

- Il ccnl del 9 marzo 2009 prevede la prossima corresponsione di arretrati ad ottobre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° gennaio 2009.

### Calzature - Industria (A007)

- Sono stati inseriti i dati per la gestione automatica del preavviso.

### Carta – Industria (A037)

- Sono stati inseriti i dati per la gestione automatica del preavviso.

### Case di cura personale non medico (E027)

Segnaliamo che in base agli accordi regionali stipulati dall'ARIS è prevista la corresponsione ad agosto 2009 della terza tranche dell'una tantum in Lombardia.

### Case di cura personale non medico (E027)

(Fondazione Don Gnocchi)

- la prossima corresponsione di arretrati è prevista a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente.

### Cinematografi (A048)

- Il ccnl del 17 marzo 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a settembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 marzo 2009.

### Cinematografia - Industria (A047)

- Il ccnl del 2 luglio 2009 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum a settembre 2009 e gennaio 2010, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 2 luglio 2009.

### **Concerie – Industria (A015)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'IPO, per i settori "collegati" (accessori - componenti e conto terzi), presenti nella suddivisione ST come previsto dall'accordo del 23 ottobre 2008 che ha stabilito il differimento ad agosto 2009, per i settori collegati, degli aumenti decorrenti da giugno 2009 per la generalità delle aziende.

### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Edilizia – Artigianato (C013)**

- sono stati inseriti nell'elemento paga 10 gli importi relativi alla mensa nei livelli degli operai per la suddivisione territoriale di Torino (TO), a cura Utente verificare se gli importi della mensa siano presenti negli elementi paga liberi ed azzerarli o se siano presenti nelle voci fisse.

### **Edilizia – Industria (A021)**

- sono stati inseriti nell'elemento paga 10 gli importi relativi alla mensa nei livelli degli operai per la suddivisione territoriale di Torino (TO), a cura Utente verificare se gli importi della mensa siano presenti negli elementi paga liberi ed azzerarli o se siano presenti nelle voci fisse.
- segnaliamo che l'accordo integrativo provinciale di Trieste del 26 luglio 2007 stabilisce che dal 1° agosto 2009 varia l'indennità di trasferta, a cura Utente effettuare le variazioni.

### **Editoria quotidiani (A061)**

- Sono stati inseriti i dati per la gestione automatica del preavviso.

### **Farmacie (E033)**

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A (urbane) e B (rurali) come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008.

### **Gas acqua unico (A030)**

- sono stati aggiornati minimi retributivi come previsto dall'accordo del 15 gennaio 2008.

### **Gas acqua (ex-Federgasacqua) (A065)**

- sono stati aggiornati minimi retributivi come previsto dall'accordo del 15 gennaio 2008.

### **Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Legno e arredamento – API (B011)**

- Sono stati inseriti i dati per la gestione automatica del preavviso.

### **Legno e arredamento – Industria (A017)**

- sono state variate le date nelle tabelle degli scatti di anzianità per effettuare il ricalcolo degli scatti di anzianità maturati per i dipendenti che hanno raggiunto questo mese i 12 anni di anzianità previsti.

### **Metalmeccanica - Artigianato (C001)**

Il 5 giugno 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° febbraio 2010 e sino al 31 luglio 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 8 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 gennaio 2010, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

#### **Occhiali – Industria (A040)**

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

*A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.*

#### **Pelli e cuoio – Industria (A005)**

- Sono stati inseriti i dati per la gestione automatica del preavviso.

#### **Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)**

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 maggio 2008.

*A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.*

#### **Regioni ed autonomie locali (ELOC)**

il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto definitivamente l'accordo di rinnovo del biennio economico 2008 – 2009:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con le decorrenze stabilite dall'accordo,
- sono stati aggiornati gli importi della progressione economica orizzontale,
- sono stati azzerati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale,
- a cura Utente la corresponsione degli arretrati.

#### **Sanità (E023)**

il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto definitivamente l'accordo di rinnovo del biennio economico 2008 – 2009:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con le decorrenze stabilite dall'accordo,
- a cura Utente la corresponsione degli arretrati.

#### **Servizi pubblici cultura (Federculture) (E050)**

- Il ccnl del 7 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a settembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 7 luglio 2009.

#### **Terme (E061)**

- l'accordo del 22 luglio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

#### **Tessili/calzature - Artigianato (C005)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

## 1.3 GESTIONE UNA TANTUM

### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili,

rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto)*.

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 140,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 20,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 98,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (14,00 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 23,00 (operai ed impiegati) e € 16,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

#### Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto)*.

Segnaliamo che l'associazione di categoria del Veneto ha comunicato il 16/7/2009 che il premio di produttività del Veneto "deve essere erogato solo agli apprendisti assunti ex lege 196/97".

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

#### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.



Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Metalmeccanica - Artigianato (C001)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 5 giugno 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **7** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 192,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 8 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito il premio di produttività pari a € 108,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 8 rate di pari importo di 13,50 € mensili, per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° giugno 2009 - 31 gennaio 2010.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...)

*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

Segnaliamo che il 14 luglio 2009 le associazioni sindacali e di categoria del Veneto hanno siglato e reso noto l'interpretazione relativa alla corresponsione del premio di produttività previsto dall'accordo regionale veneto del 5 giugno 2009.

Il nuovo testo formulato indica che: "nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo giugno 2009 - gennaio 2010 al lavoratore verranno corrisposte soltanto le rate mensili (o frazione di mese superiore ai 15 gg.) maturate sulla base dell'effettivo lavoro".

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 7 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 giugno 2009 al 31 gennaio 2010 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed assunti prima del 01 gennaio 2009 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 7 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

L'importo complessivo del premio è il seguente:

1° liv. € 114,00; 2° liv. 126,00; 3° liv. 133,00 €; 4° liv. 151,00; 5° liv. 170,00; 6° liv. 200,00.

Agli apprendisti sarà erogato un premio pari a € 87,50 con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 7 rate di pari importo di 12,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il valore di detta quota è il seguente: € 15,00 per i livelli 1, 2 e 3; € 21,00 per i livelli 4, 5 e 6; apprendisti € 10,50.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

Segnaliamo che l'associazione di categoria del Veneto ha comunicato il 16/7/2009 che il premio di produttività del Veneto "deve essere erogato solo agli apprendisti assunti ex lege 196/97".

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2009 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Terme (E061)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) A copertura del periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008 ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza al 22 luglio 2008, viene riconosciuto un importo una

*tantum* pari a 260 euro lordi (IV° livello), da riparametrare secondo la vigente scala parametrica.

Il suddetto importo verrà erogato con le seguenti modalità:

- € 130 (4° livello) con la retribuzione del mese di agosto 2008
- € 130 (4° livello) con la retribuzione del mese di **agosto 2009**

ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 1° luglio 2007 l'importo *una tantum* sarà corrisposto proporzionalmente alla durata del periodo di servizio prestato.

Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2008 viene parimenti erogato un importo *una tantum* pari a euro 260 lordi suddivisibile in quote mensili e giornaliere in relazione alla durata del periodo di servizio prestato, da riparametrare secondo la vigente scala parametrica. Tale importo verrà erogato con le stesse modalità previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi precedenti.

Gli importi di cui sopra verranno erogati "pro-quota" nei casi in cui nello stesso periodo non si sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'importo dell'"una tantum" verrà erogato in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Gli importi di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali, ai fini della determinazione del TFR, né ai fini della determinazione della retribuzione utile per il computo dei contributi dovuti al Fondo di previdenza contrattuale. (...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

*Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.*

*Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.*

### **Tessili/calzature - Artigianato (C005)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

*Una tantum inserite/variate nello scorso mese dopo la pubblicazione della circolare mensile:*

**Tabacco (A075)** Vedi circolare di aggiornamento del 23 Luglio 2009.

## **1.4 AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE E ENTI**

---

### **1.4.1 ALIQUOTE STANDARD/PERSONALIZZATE**

**Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:**

**H110 "IVS CPI INPDAP+ASSISTENZIALI INPS TV":** variato ente 1131 maternità da 0,81 a **0,24** (personalizzata).

## **1.5 MODIFICHE SULLE TABELLE**

---

### **1.5.1 ADDIZIONALE COMUNALE**

Esaminando il file elencante le esenzioni per le addizionali comunali del 2009 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni.

Sono stati perciò aggiornati nella procedura i dati delle esenzioni per alcuni comuni.

### **1.5.2 AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE**

**E' stata variata/inserita l'agenzia di somministrazione:**

**G002:** GE. VI. S.p.A., segnaliamo che è stata cambiata la ragione sociale che è ora Generazione Vincente S.p.A.

### **1.5.3 VOCI CEDOLINO**

**Sono state variate/aggiunte le seguenti voci:**

**8066 "TRATTENUTA ORE ASSENZA":** voce per enti pubblici, modificata la formula in modo che nel calcolo venga tolto anche l'elemento 15 (v. commenti nelle voce).

**8069 "TRATTENUTA ORE ASSENZA":** nuova voce per enti pubblici (v. commenti nelle voce).